III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 17/2010

del 1º marzo 2010

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 ([1]).

(2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 4/2010 del 29 gennaio 2010 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 479/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1244/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sulle carni ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1245/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 per quanto riguarda l'uso di pepsina liquida per rilevare *Trichinella* spp. nelle carni ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1246/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concesso agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari ([8]).

(9) Per quanto riguarda il capitolo I dell'allegato I, la presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 ([9]).

(10) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

([1]) GU L 101 del 22.4.2010, pag. 1.
([2]) GU L 101 del 22.4.2010, pag. 10.
([3]) GU L 111 del 28.4.2007, pag. 46.
([4]) GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8.
([5]) GU L 281 del 25.10.2007, pag. 12.
([6]) GU L 281 del 25.10.2007, pag. 19.
([7]) GU L 281 del 25.10.2007, pag. 21.
([8]) GU L 322 del 7.12.2007, pag. 12.
([9]) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 479/2007, (CE) n. 1243/2007, (CE) n. 1244/2007, (CE) n. 1245/2007, (CE) n. 1246/2007 e (CE) n. 1441/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007, del 26 ottobre 2007, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notificazioni di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*). Qualora non siano state fatte tutte le notificazioni entro tale data, la decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE. La decisione si applica a titolo provvisorio a partire dal 1º marzo 2010 fino alla sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come segue:

1) al punto 134 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 R 1244**: regolamento (CE) n. 1244/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 12).»;

2) al punto 135 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 1.2 e al punto 55 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 R 0479**: regolamento (CE) n. 479/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 46),

— **32007 R 1246**: regolamento (CE) n. 1246/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 21).»;

3) dopo il punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 R 1243**: regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).»;

4) al punto 52 [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32007 R 1441**: regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 12).»;

5) al punto 53 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32007 R 1244**: regolamento (CE) n. 1244/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 12).»;

6) al punto 54 [regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 R 1245**: regolamento (CE) n. 1245/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 19).»;

7) al punto 54zzzj [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32007 R 1441**: regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 12).»